

AZIENDA EDICOLA

ORARI, TURNI E CHIUSURE DOMENICALI

Buongiorno,

avrei intenzione di rilevare un'edicola nel mio paese. L'attuale titolare ha raggiunto l'età pensionabile e penserebbe di cedere l'attività.

Attualmente i suoi orari d'apertura sono dal martedì al sabato, dalle 5,15 alle 12,45 e dalle 15,30 alle 19,30, la domenica mattina, mentre il lunedì osserva il turno di chiusura. Non si tratta di un'edicola esclusiva, vende tabacchi, gratta e vinci, etc., oltre che svolgere attività di cartoleria.

Il mio pensiero sarebbe quello di mantenere gli stessi orari dell'attuale rivenditore, ma tenere aperto il lunedì pomeriggio e chiuso, invece, per riposo tutte le domeniche.

Il lunedì mattina garantirei, comunque, al Distributore Locale (l'Agenzia Chiminelli, ndr), mettendo un cassone fuori dal negozio, il ritiro dei giornali e la consegna delle rese.

Vorrei sapere da voi qual è l'iter da seguire per ottenere un esito positivo a questa mia proposta di turni e se la Legge me lo consente.

M.S. - Provincia di Treviso

Gentile lettore,

le confermiamo che è diritto dei rivenditori di programmare liberamente la chiusura del punto vendita e che, nell'ambito di una proficua collaborazione, la correttezza impone unicamente che, la chiusura, debba essere comunicata con preavviso al Distributore Locale.

Infatti, la Legge all'art. 3, 1° comma lett. d-bis) del Decreto Legge n. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248 prevede che: "1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività

commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, **sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.**" (lettera introdotta dall'art. 35, comma 6, Legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'art. 31, comma 1, Legge n. 214 del 2011).

Lei dovrà comunicare le sue determinazioni al Distributore Locale che non potrà opporsi o rifiutare di rispettare quanto da lei indicato.